



ANCIS

ISO 9001  
ISO 14001  
BS OHSAS 18001  
Organismo accreditato  
da ACCREDIA

UNI 13816

## **GESTIONE DELL'ALBO FORNITORI (A\_AA/02)**

## GESTIONE ALBO FORNITORI

### Art. 1 – Oggetto e ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento disciplina l'istituzione e la gestione dell'Elenco ufficiale dei fornitori e prestatori di servizi di Autoservizi FVG S.p.A. – SAF, di seguito denominato Albo.
2. L'Albo è un elenco di operatori economici scelti e selezionati nell'interesse di SAF, suddivisi per categorie merceologiche omogenee.
3. SAF ricorre all'Albo nei casi e alle condizioni previste dalla normativa vigente in materia di appalti pubblici (D. Lgs. 50/2016) e del proprio Regolamento Interno per individuare gli operatori economici e i professionisti da invitare ai propri eventi negoziali.
4. SAF, inoltre, si avvale per la selezione dei propri fornitori all'Albo Fornitori della sua capogruppo ARRIVA ITALIA S.p.A.
5. Resta fermo che, qualora nel proprio Albo o in quello di ARRIVA ITALIA S.p.A. non siano presenti fornitori relativi al lavoro, bene o servizio ricercati, SAF procederà alla ricerca degli stessi attraverso specifiche ricerche di mercato.

### Art. 2 – Struttura dell'Albo

1. L'iscrizione all'Albo può essere fatta per una o per più categorie merceologiche, individuate nell'elenco allegato al presente Regolamento. Le categorie merceologiche per le quali gli operatori economici possono essere iscritti sono quelle corrispondenti all'oggetto sociale risultante dal certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A. di appartenenza.
2. Ciascun operatore economico può modificare la categoria merceologica per la quale è iscritto mediante aggiornamento della propria candidatura con le modalità di cui al seguente art. 4.

### Art. 3 – Requisiti di iscrizione

1. Possono iscriversi all'Albo i seguenti operatori economici:
  - imprenditori individuali, anche artigiani;
  - società commerciali;
  - società cooperative;
  - consorzi tra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della legge 442/1909 e del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577/1947 e s.m.i.;
  - consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge 443/1985;
  - consorzi stabili, costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell'art. 2615-ter del codice civile, tra imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali, società cooperative di produzione e lavoro, secondo le disposizioni di cui all'art. 45 del D. Lgs 50/2016;
  - operatori economici stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi;
  - liberi professionisti, singoli o associati nelle forme previste dalla legge.
2. Ai fini dell'iscrizione all'Albo e della relativa permanenza gli operatori economici interessati dovranno possedere i seguenti requisiti di ordine generale e di idoneità professionale:
  - cittadinanza italiana o di uno Stato aderente all'Unione Europea;
  - iscrizione al registro delle Imprese presso le competenti Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura ovvero presso i registri professionali o commerciali dello Stato di appartenenza, relativa alle categorie merceologiche per le quali si richiede l'inserimento nell'Albo;

- abilitazioni, autorizzazioni od iscrizioni ad albi, ordini, collegi eventualmente previste dalla normativa vigente per l'esercizio delle attività relative alle categorie merceologiche o delle attività professionali prescelte;
- insussistenza delle cause di esclusione e di divieto a contrarre di cui all'art. 80 del D. Lgs. 50/2016;
- adempimento agli obblighi di sicurezza previsti dalla vigente normativa in materia, con particolare riferimento al D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.;

#### **Art. 4 – Iscrizione e aggiornamento dei dati**

1. Gli operatori economici che intendono iscriversi all'Albo devono presentare istanza sottoscritta dal Legale Rappresentante, recante il timbro dell'Impresa e corredata da copia di valido documento di identità.
2. L'istanza deve essere corredata dai seguenti documenti:
  - DURC in corso di validità;
  - Copia di visura camerale emessa in data non anteriore a 6 mesi dalla presentazione della domanda;
  - Certificato di iscrizione all'Albo delle società cooperative, se presente;
  - Quietanza di pagamento polizza assicurativa per Responsabilità Civile in corso di validità al momento della domanda;
  - Autocertificazione di insussistenza di cause di esclusione ex art. 80 del D. Lgs. 50/2016 corredata da fotocopia non autenticata di valido documento di identità del sottoscrittore;
  - Idonee referenze bancarie comprovate attraverso dichiarazione di almeno 2 istituti di credito operanti negli Stati membri della UE o intermediari autorizzati ai sensi del D. Lgs. 385/1993;
  - Idonee referenze da parte di clienti, con almeno 2 attestazioni di buona esecuzione di lavori, servizi o forniture svolte nell'ultimo anno;
  - Copia di certificati di conformità UNI EN ISO 9001:2008 – UNI EN ISO 14001:2004 – BS OHSAS 18001:2007 e ogni altra certificazione acquisita.Qualora uno dei documenti sopra citati non fosse disponibile, si richiede di comunicarlo in forma scritta.
3. Le domande devono essere inviate tramite PEC all'indirizzo [appaltisaf@legalmail.it](mailto:appaltisaf@legalmail.it).
4. Ciascun operatore economico/professionista è tenuto ad aggiornare tempestivamente la propria posizione a fronte di variazioni intervenute sia in riferimento alle categorie per le quali è iscritto all'Albo, sia in riferimento ai requisiti minimi e le altre informazioni fornite in sede di iscrizione.
5. In particolare, qualora gli operatori/professionisti sono invitati ad eventi negoziali da SAF è obbligatorio aggiornare eventuale documentazione scaduta in possesso di SAF (es. visura camerale, polizza assicurativa, DURC).
6. Le domande di iscrizione saranno soggette a verifica da parte di SAF.
7. Dopo aver esaminato i requisiti e la documentazione richiesti, SAF comunica in forma scritta l'inserimento nel proprio Albo Fornitori.
8. In caso di valutazione negativa, SAF provvede a comunicare in forma scritta al richiedente i motivi del diniego.

#### **Art. 5 – Verifiche**

1. SAF effettua verifiche periodiche a campione sugli operatori/professionisti iscritti al fine di accertare i requisiti di cui all'art. 4, nonché la veridicità e l'attualità delle informazioni fornite.

2. Gli operatori economici inviati a presentare offerta o preventivo o cui verranno dati affidamenti di lavori, forniture o servizi devono sempre inviare tutta la documentazione eventualmente scaduta dal momento dell'iscrizione all'Albo.

### **Art. 6 – Criteri di gestione dell'Albo**

1. Nell'ambito di ciascuna procedura il Responsabile del Procedimento si avvale dell'Albo con riferimento alle categorie di iscrizione per la scelta dei soggetti da invitare, ovvero per affidare un lavoro, servizio o fornitura.
2. Ciascun operatore invitato può presentare offerta per sé o quale capogruppo di un raggruppamento temporaneo di imprese ovvero di un consorzio ordinario di concorrenti all'uopo costituiti o costituendi con altri operatori economici iscritti all'Albo e non invitati, ovvero non iscritti. In caso di affidamento, tutti i partecipanti non iscritti del raggruppamento temporaneo o del consorzio devono presentare la documentazione per l'iscrizione all'Albo.
3. Qualora in una categoria, se presente, non vi siano iscritti in numero sufficiente il Responsabile del Procedimento procede con ulteriori indagini al fine di raggiungere, se possibile, il numero di inviti necessari.
4. Per le prestazioni professionali SAF può seguire anche il criterio del conferimento su base fiduciaria.

### **Art. 7 – Sospensione e cancellazione dall'Albo**

1. SAF può temporaneamente sospendere un operatore economico dall'Albo nei seguenti casi:
  - se riscontra a carico dello stesso una delle irregolarità di cui all'art. 80 D. Lgs. 50/2016 fino al superamento della causa ostativa;
  - se l'operatore economico ha in corso un procedimento giudiziale con SAF e fino al termine del procedimento stesso, o si trovi in un'altra posizione di conflitto di interessi.
2. SAF comunica per iscritto l'avvenuta sospensione dall'Albo e i relativi motivi.
3. Il provvedimento di sospensione può essere revocato qualora l'operatore economico dimostri la cessazione delle cause che hanno determinato la sospensione stessa.
4. La cancellazione dall'Albo è disposta d'ufficio nei seguenti casi:
  - carenza – originaria o sopravvenuta – dei requisiti di ordine generale e di idoneità professionale, o falsa dichiarazione in merito alla capacità economica finanziaria e tecnico organizzativa risultante dalla informazioni rese in sede di iscrizione;
  - mancato aggiornamento della documentazione come indicato dall'art. 4, punto 4;
  - mancato aggiornamento della propria candidatura a fronte di richiesta a seguito di verifiche a campione da parte di SAF, ovvero a seguito di invito a presentare offerta o ad eseguire un lavoro, servizio o fornitura (per affidamenti diretti);
  - mancato rinnovo della documentazione a seguito della scadenza naturale dell'iscrizione (tre anni);
  - grave negligenza o malafede nei confronti di SAF nell'esecuzione di contratti o prestazioni;
  - qualora l'operatore economico non abbia risposto a 3 inviti di partecipazione a eventi negoziali da parte di SAF, ovvero non abbia accettato per 3 volte un affidamento diretto senza fornire adeguata motivazione scritta;
  - nei casi citati nel successivo art. 10.

5. Gli operatori economici cancellati potranno iscriversi nuovamente solo qualora dimostrino il venire meno delle cause che ne avevano determinato la cancellazione e ricevano il nulla osta da SAF per una nuova iscrizione.

### **Art. 8 – Validità**

1. Valutato lo storico dei propri fabbisogni SAF dispone che l'iscrizione all'Albo ha validità **triennale**.

### **Art. 9 – Responsabilità**

1. Alla istituzione, tenuta e aggiornamento dell'Albo è preposto l'Ufficio Acquisti/Appalti di SAF.
2. Il responsabile è Il RUP di SAF.

### **Art. 10 – Responsabilità Amministrativa ex D. Lgs. 231/2001**

1. SAF, in relazione a quanto previsto dal D. Lgs. 231/2001, ha adottato uno specifico Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo e relativo Codice Etico, che definiscono l'insieme dei valori e delle regole comportamentali che l'Azienda riconosce, accetta e condivide ed il cui rispetto consente di prevenire la commissione dei reati previsti dallo stesso Decreto.
2. È interesse primario di SAF che tutti coloro con cui entra in relazioni d'affari svolgano la propria attività in osservanza dei principi e dei valori contenuti nei sopra citati documenti.
3. Il Codice Etico, in particolare, è consultabile sul sito [ww.saf.ud.it](http://ww.saf.ud.it). Gli operatori economici, con l'iscrizione all'Albo, aderiscono espressamente ai principi ivi enunciati.
4. La violazione, grave o reiterata, di tali principi è considerata inadempimento degli obblighi contrattuali nei confronti di SAF e ne determina la cancellazione dall'Albo.
5. La cancellazione dall'Albo potrà comunque essere attivata in caso di commissione di un reato previsto dal D. Lgs. 231/2001 accertata con sentenza passata in giudicato che riconosca la responsabilità dell'Operatore Economico, anche non in relazione a rapporti con SAF. In ogni caso, al momento dell'eventuale apertura di un procedimento in sede penale nei confronti del fornitore per reati rilevanti ai sensi del D. Lgs. 231/2001, dovrà esserne data immediata informazione a SAF.

### **Art. 11 – Modifiche al presente documento**

1. In caso di specifiche esigenze, SAF provvede alla modifica del presente documento, dandone comunicazione a tutti gli interessati.

### **Art. 12 – Trattamento dei dati**

1. Autoservizi FVG S.p.A., ai sensi del D. Lgs. 196/2003 e s.m.i., è titolare del trattamento dei dati forniti per l'iscrizione all'Albo ed informa che tali dati verranno trattati in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza, mediante strumenti manuali, informatici e telematici, con logiche strettamente correlate alle finalità stesse, nel rispetto delle regole di sicurezza previste dalla legge.

- 
2. A tal fine, per prevenire la perdita dei dati, nonché usi illeciti o non corretti degli stessi, sono attuate specifiche misure di sicurezza atte a garantire la riservatezza e ad evitare l'indebito accesso di soggetti terzi o di personale non autorizzato.
  3. I dati acquisiti potranno essere consultati, modificati, integrati o cancellati dai diretti interessati e trattati anche per fini di studio e statistici.
  4. All'atto dell'iscrizione all'Albo l'operatore economico esprime il proprio consenso al predetto trattamento.